

Allegato "B" al n.64269737595 di rep.

STATUTO "CONSULTORIO LA FAMIGLIA - U.C.I.P.E.M."

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata:

"CONSULTORIO LA FAMIGLIA - U.C.I.P.E.M. "

(d'ora in avanti anche Consultorio).

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o dall'acronimo ETS solo in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "CONSULTORIO LA FAMIGLIA - U.C.I.P.E.M. - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla denominata "CONSULTORIO LA FAMIGLIA - U.C.I.P.E.M. - ETS".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, nella sezione "Altri enti del Terzo Settore", l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consultorio aderisce all'Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali (U.C.I.P.E.M.) dalla data della sua fondazione e ne accetta la "Carta" (approvata dall'Assemblea dell'Unione nel 1979), riprodotta nell'art. 35 del presente statuto, di cui costituisce parte integrante.

Il Consultorio istituirà e manterrà collegamenti con altri Consultori e con gli altri Enti che operano nello stesso campo. In particolare curerà stretti rapporti con gli organi sanitari territoriali.

ART. 2) SEDE LEGALE

Il Consultorio ha sede legale nel Comune di Lodi all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Esso potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Il Consultorio non ha fini di lucro, è apartitico ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e

di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

Il Consultorio non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi.

In particolare il Consultorio ha lo scopo di:

- consolidare la stabilità dell'istituto familiare, cooperando, nel suo ambito, alla maturazione di una coscienza etica, sociale, giuridica e sanitaria;
- favorire un'idonea preparazione a chi si accinge a crearsi una propria famiglia, stimolando ad una responsabile presa di coscienza di quelli che sono ad un tempo i suoi diritti ed i suoi doveri.

Il Consultorio esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il Consultorio quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire le attività nei settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria mediante consulenze effettuate da assistente sociale e da equipe di professionisti psicologi, psicoterapeuti, ginecologi;
- 2) assistenza sanitaria mediante consulenze, attività di prevenzione e controllo ginecologico a donne in età fertile e menopausa, effettuate in locali appositamente autorizzati;
- 3) istruzione mediante attuazione di corsi di formazione, prevenzione ed educazione alla salute nelle scuole;
- 4) formazione mediante attuazione di corsi rivolti ad adulti e familiari di soggetti con condizioni di svantaggio. La formazione è favorita anche verso gli operatori interni al Consultorio, mediante la partecipazione a convegni o corsi promossi dall'ASL;
- 5) promozione della cultura mediante organizzazione di conferenze allo scopo di promuovere la conoscenza del Consultorio e partecipazione degli operatori dell'ente a convegni su tematiche socio familiari;
- 6) consulenze legali effettuate da avvocati componenti l'equipe in ambito di problematiche di diritto di famiglia e matrimoniale, gratuita ed esercitata presso gli studi professionali dei consulenti legali, previo colloquio di accoglienza degli utenti al Consultorio;
- 7) attività di studio e di approfondimento delle tematiche psico-sociali a favore degli operatori dell'ente.

Per il raggiungimento del proprio fine, il Consultorio si prefigge di organizzare a servizio della famiglia consulenze medico-specialistiche, psicologiche, educative, sessuologiche, sociali e legali, nonché di svolgere opera di approfondimento sulle tematiche psicologico-sociali, operando nell'area delle problematiche familiari, particolarmente in favore di "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il Consultorio, sia a livello scolastico sia nelle comunità giovanili, sia per i gruppi familiari, patrocinerà altresì ed organizzerà direttamente corsi o conferenze affidati a persone di particolare competenza e moralità ed attuerà ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento delle proprie finalità.

Il Consultorio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri

e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

Il Consultorio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consultorio può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

Il Consultorio si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

Il Consultorio assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

Il Consultorio può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con

riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono far parte del Consultorio, oltre alle persone fisiche maggiorenni, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, società ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
- La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel relativo libro possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione al Consultorio comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto associativo, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) pagamento della quota associativa annuale;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi dell'Associazione.

L'adesione al Consultorio comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone

giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione e per decesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

La decadenza per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Coloro che recedono, decadono o sono esclusi, così come gli eredi in caso di decesso dell'associato, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate, che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi del Consultorio sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30 Decreto Legislativo n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli associati.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo del Consultorio.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, anche se iscritti da meno di tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;

c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale ed eventuali altri organi sociali;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

g. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

h. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale purché in Italia.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale data di seconda convocazione. La comunicazione sarà effettuata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche del Vice Presidente, dalla persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa. L'Assemblea nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo che tutti i partecipanti con diritto di voto siano d'accordo per una votazione palese. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati, e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vice Presidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Consultorio.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

In generale il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordi-

itaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri, con l'eccezione di quelli riservati all'Assemblea di cui all'art. 13.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a. redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Di ogni riunione dev'essere redatto un verbale, che dovrà essere firmato a cura del Presidente e del Segretario.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza del Consultorio e la firma associativa. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo nonché sovrintende al-

la gestione amministrativa ed economica del Consultorio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione del Consultorio; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri associativi (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza del Consultorio.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili e predispone il bilancio, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. La tenuta della contabilità e la redazione del bilancio possono essere affidati a terzi su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non associate.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma 7 del CTS.

L'Organo di Controllo, nell'ambito delle sue funzioni, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI ASSOCIATIVI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui

che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio del Consultorio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione;
- i. da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, nonché per eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI ASSOCIATIVI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI

ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli articolo 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, il Consultorio tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti il Consultorio. I libri del Consultorio sono consultabili dall'associato, in regola con il versamento della quota associativa, che ne faccia motivata istanza da presentare al Consiglio Direttivo. La richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio del Consultorio, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato dal Consiglio Direttivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori al limite previsto dalla normativa vigente (art. 13 CTS), il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Naziona-

le del Terzo Settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, il Consultorio, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 48 CTS), sarà depositato presso il RUNTS.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RISERVATEZZA

Le informazioni raccolte ed i giudizi espressi in merito alle richieste avanzate da coloro che accedono al Consultorio sono rigorosamente coperte dal segreto professionale e non possono uscire dall'ambito dei consulenti interpellati, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa professionale e deontologica.

ART. 33) CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra

giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probi-viri, da nominarsi uno da ciascuna parte contendente ed il terzo dai due così nominati. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, con valore di accordo raggiunto direttamente tra le parti.

ART. 34) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

ART. 35) CARTA DELL'U.C.I.P.E.M.

Approvata dall'Assemblea dei Soci il 20 ottobre 1979. Promulgata dal Consiglio direttivo il 14 dicembre 1979.

1. Fondamenti antropologici

1.1 L'UCIPEM assume come fondamento e fine del proprio servizio consultoriale la persona umana e la considera, in accordo con la visione evangelica, nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia.

1.2 L'UCIPEM si riferisce alla persona nella sua capacità di amare, ne valorizza la sessualità come dimensione esistenziale di crescita individuale e relazionale, ne potenzia la socialità nelle sue diverse espressioni, ne rispetta le scelte, riconoscendo il primato della coscienza, e favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità morale.

1.3 L'UCIPEM riconosce che la persona umana è tale fin dal concepimento.

2. Il servizio consultoriale

2.1 Il servizio consultoriale è un'attività di promozione, di consulenza, di aiuto anche negli aspetti di informazione, di prevenzione e di educazione.

2.2 Esso è offerto a tutti, e si rivolge a singoli, coppie, nuclei familiari, gruppi sociali per l'evoluzione graduale ed armonica dei rapporti interpersonali, con particolare riferimento al campo della sessualità, e per il trattamento delle difficoltà inerenti.

3. Il gruppo di lavoro consultoriale (équipe)

3.1 Il servizio consultoriale è prestato da un gruppo di lavoro formato da operatori sociali che affrontano la domanda secondo le metodiche proprie del consultorio, nella collaborazione interdisciplinare, a partire dalle loro competenze specifiche: educative, sociali, psicologiche, mediche, giuridiche, etiche e di altre scienze umane.

3.2 Il gruppo tiene conto della globalità della domanda anche inespressa e della dinamica delle relazioni vissute, con una presa in carico che si manifesta nell'ascolto, nel dialogo, nel sostegno, nella relazione di aiuto, volti a favorire nell'utente la presa di coscienza della propria situazione, per

la maturazione di scelte autonome e responsabili.

3.3 Il gruppo verifica collegialmente, con l'eventuale supervisione di un esperto, la metodologia comune, analizza i casi e i problemi emersi nel rapporto di consulenza, assume la responsabilità delle ipotesi di lavoro e delle possibili soluzioni, in armonia con l'orientamento del consultorio.

3.4 I membri del gruppo condividono la concezione della persona sopraenunciata, concordano sugli obiettivi e sulla metodologia comuni, operano secondo la deontologia propria della loro professione e nel rispetto dei valori cui la persona fa riferimento.

3.5 Nel gruppo, per l'accoglimento della domanda e per la sua evoluzione, nonché per il coordinamento dei possibili interventi specialistici, assume un ruolo peculiare il Consulente coniugale e familiare.

4. Consultorio e territorio

4.1 I consultori dell'UCIPEM essendo inseriti nella realtà territoriale, offrono il proprio servizio specifico agli individui e alle comunità, nella distinzione degli ambiti, degli strumenti e delle finalità proprie di ciascuno, e collaborano con quanti, persone ed enti, operano nella società per la promozione umana.

f.to. MICHELE PIZZI

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

Copia conforme all'originale mio rogito ed allegati col quale collazionata concorda

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7
marzo 2005 n.82.

Lodi lì 3 marzo 2026

